

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE A NORMA DELL'ART. 52 D. LGS. 163/2006 - capitolato speciale -

SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI	
CIG:	

I R.U.P.

Dott. Matteo Gaggi

(Unione dei Comuni Valle del Savio)

Dott.ssa Stefania Tagliabue

(comune di Cesena)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Riferimenti normativi ed espressioni

Art. 1	- Oggetto dell'appalto
Art. 2	- Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio
Art. 2BIS	- Obbligo dell'Aggiudicatario nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature
Art. 3	- Durata
Art. 3BIS	- Verifica di conformità in corso di esecuzione per il primo quadrimestre
Art. 4	- Importo dell'appalto
Art. 5	- Documenti che fanno parte dei contratti
Art. 6	- Cessione di contratto e di credito
Art. 7	- Domicilio dell'Operatore economico e Referenti
Art. 8	- Cauzioni e garanzie
Art. 9	- Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico – clausola sociale
Art. 10	- Requisiti del personale dell'appaltatore
Art. 11	- Garanzia assicurativa
Art. 12	- Disposizioni in materia di sicurezza e Documento unico di valutazione dei rischi da - interferenza (DUVRI)
Art. 13	- Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 14	- Corrispettivo e modalità di pagamento
Art. 14BIS	- Ritenute e svincolo
Art. 15	- Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 16	- Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
Art. 17	- Inadempimenti e penali
Art. 18	- Subappalto
Art. 19	- Sospensione e ripresa del contratto
Art. 20	- Varianti
Art. 21	- Determinazione nuovi prezzi
Art. 22	- Adeguamento dell'importo dell'appalto
Art. 23	- Certificato di ultimazione delle prestazioni
Art. 24	- Verifica di conformità finale
Art. 25	- Verifica di regolare esecuzione in corso di esecuzione
Art. 26	- Risoluzione del contratto
Art. 27	- Definizione delle controversie
Art. 28	- Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'Operatore Economico
Art. 29	- Riservatezza

Riferimenti normativi ed espressioni:

Ai fini del presente capitolato Speciale si intendono:

- **D.Lgs. 163/2006**, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modiche e integrazioni da applicare solo se espressamente richiamato;
- **D.Lgs. n. 81/2008**, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 123/2004**, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici;
- **Legge n. 136/2010**, la Legge 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 217** del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 90 del D.lgs. 81/08 nonché dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **RD n. 2440 del 18 novembre 1923** “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”
- **Dlgs. 196 del 30.06.2003** “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- **D.P.R. 207 del 05.10.2010** “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **D.Lgs. 6 settembre 2011 n.19** “ Codice delle Leggi Antimafia”;
- **Legge 6 novembre 2012 n.190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **D.P.R. 16 aprile 2013 n.62** “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Definizioni e acronimi

Ai fini del presente capitolato si intendono:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**
- **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**
- **Responsabili dei Servizi/Settori comunali e dell'Unione (RS) Assistenti del DEC**
- **Responsabile dell'Appaltatore (RA)**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto, da eseguirsi nel contesto di programmi di lavoro protetti di cui all'art. 52 del D.lgs 163/2006 ha per oggetto servizi amministrativi contabili descritti negli allegati **A) da svolgersi per l'Unione dei Comuni Valle del Savio e B), da svolgersi per il Comune di Cesena**, che costituiscono parte integrante sostanziale del presente capitolato, e di seguito elencati:

Allegato A)

	Tipologia dei servizi	Settore dell'Unione di riferimento
1.1	Servizio di segreteria	Servizi Sociali
1.2	Servizio amministrativo contabile	Servizi Sociali

Allegato B)

	Tipologia dei servizi	Settore comunale di riferimento
1.1	Servizio Attestazioni di idoneità alloggiativa a cittadini stranieri ex D.P.R. 394/99	Governo del Territorio
1.2	Data entry – utenze e supporto alle attività connesse alle registrazioni contabili	Entrate Tributarie e Servizi Economici e Finanziari
1.3	Data entry - Servizio gestione associata retributiva e previdenziale	Personale e Organizzazione
1.4	Dematerializzazione di documenti in carico ai Servizi Demografici	Servizi al Cittadino e Innovazione tecnologica

L'importo del servizio posto a base di gara è definito in **€ 205.105,30** (per la parte dell'Unione di cui all'allegato A) + **€ 164.894,70** (per la parte del Comune di cui all'allegato B) , IVA esclusa, per la durata di 19 mesi.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere svolti con regolarità e puntualità e in stretto contatto con le Amministrazioni Appaltanti.

Per le attività di cui all'art. 1 l'Appaltatore dovrà individuare un numero di operatori necessario e sufficiente per svolgere, con regolarità e con i tempi richiesti, tutte le attività previste. Tali operatori dovranno essere formati e garantire la continuità di ogni servizio. Proprio in virtù della necessaria formazione è fondamentale che gli operatori, una volta individuati e formati, siano soggetti al minor turn-over possibile.

Gli orari di svolgimento dei servizi e di attivazione delle postazioni dovranno essere compatibili con quelli dell'Unione dei Comuni e del Comune di Cesena, ed il programma di lavoro sarà organizzato all'interno delle fasce orarie indicate, per ogni servizio, negli allegati A) e B) del presente capitolato, previa comunicazione ed accettazione scritta da parte dell'Assistente del DEC Responsabile del Servizio/Settore di riferimento dell'Unione dei Comuni e del Servizio/Settore di riferimento del Comune di Cesena.

Il livello minimo di servizio esprime la qualità/quantità delle prestazioni fornite dall'Appaltatore ed è misurato mediante specifici indicatori in funzione del tipo di servizio (postazioni orarie). Essi costituiscono i riferimenti contrattuali per ciascuna tipologia di prestazione, per prestazioni inferiori a tali valori sono inserite delle penali regolate secondo quanto indicato all'art.17.

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi, le specifiche tecniche sono fornite in maniera tale da impostare il contratto su un complessivo numero minimo di ore settimanali per ogni postazione, lasciando all'Aggiudicatario ampia libertà di organizzare il medesimo.

Art. 2 BIS - Obblighi dell'Aggiudicatario nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature

L'Aggiudicatario, per la prestazione dei servizi richiesti, utilizzerà locali, attrezzature e software messi a disposizione dall'Unione dei Comuni Valle del Savio e dal Comune di Cesena così come dettagliato negli allegati A) e B) del presente capitolato

I locali sede di espletamento dei servizi saranno concessi in uso gratuito, comprensivo degli interventi di eventuale manutenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente appalto. L'Aggiudicatario ne assume la completa responsabilità per ogni danno eventualmente ad essi arrecato, nonché per danni arrecati a terzi. L'Operatore Economico, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, a pena la risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati. I beni di consumo necessari allo svolgimento delle attività (es. carta, cancelleria, CD, ecc.) saranno forniti dall'Unione dei Comuni Valle del Savio e dal Comune di Cesena per i servizi di rispettiva competenza, così come a carico di questi ultimi saranno poste le utenze necessarie.

L'Unione dei Comuni e il Comune di Cesena, nel corso della vigenza contrattuale si riservano di individuare altri locali quale sede dei servizi oggetto del presente capitolato, locali che dovranno essere stati oggetto di preventivo sopralluogo con l'Aggiudicatario almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio.

Le attrezzature informatiche necessarie per l'espletamento dei servizi in oggetto, quali risulteranno da Inventario che la Stazione Appaltante predisporrà, saranno concesse in comodato d'uso gratuito, comprensivo degli interventi di eventuale manutenzione, dall'Unione dei Comuni e dal Comune di Cesena al Soggetto Aggiudicatario.

L'Operatore Economico è obbligato a custodire e conservare le attrezzature con diligenza e a servirsene appropriatamente esclusivamente per l'uso cui sono destinate, a mezzo di proprio personale tecnicamente preparato.

Art. 3 - Durata

L'appalto ha la durata di mesi 19 mesi a decorrere indicativamente dal 1 agosto 2015 fino al 28 febbraio 2017, con possibilità di rinnovo per i successivi 19 mesi.

Le Amministrazioni committenti si riservano altresì, entro la data di scadenza (indicativamente 28 febbraio 2017), qualora non si avvalgano della possibilità del rinnovo, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente capitolato.

Art. 3 BIS - Verifica di conformità in corso di esecuzione per il primo quadrimestre

Al termine del primo quadrimestre di esecuzione, entro 15 giorni dalla consegna del **rapporto** di avvio di cui al successivo art. 14, il servizio sarà sottoposto a verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 317 DPR 207/2010 svolta dai DEC insieme al Rappresentante dell'Appaltatore ed ai Responsabili dell'Unione e comunali di riferimento, redigendo processo verbale di cui all'art. 319 DPR 207/2010 ed effettuando le verifiche e valutazioni in analogia a quanto indicato all'art. 321 DPR 207/2010.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo del servizio posto a base di gara è definito in **€ 205.105,30** (per la parte dell'Unione di cui all'allegato A) + **€ 164.894,70** (per la parte del Comune di cui all'allegato B), IVA esclusa.

Art. 5 - Documenti che fanno parte dei contratti

Faranno parte dei contratti:

- a) il presente capitolato speciale e relativi allegati
- b) il bando di gara
- c) l'offerta dell' Operatore Economico (economica e progettuale/tecnica)

Art. 6 - Cessione di contratto e di credito

A pena di nullità, sarà vietato all'Operatore Economico Aggiudicatario cedere i contratti di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'Aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 - Domicilio dell'Operatore Economico e Referenti

L'Operatore Economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Unione dei Comuni Valle del Savio e al Comune di Cesena, per la parte del servizio di competenza, il nominativo del proprio Responsabile (potrà anche essere la medesima persona per entrambi gli Enti) il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Appaltatore medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Il Responsabile dirige ed organizza il proprio personale e si interfaccia con i Direttori dell'esecuzione del contratto **DEC** e, operativamente, con gli altri Responsabili dell'Unione dei Comuni e del Comune di Cesena dei Servizi/Settori di riferimento (**RS**) con le modalità e le scadenze che essi definiranno.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà inoltre:

- rispondere della completa realizzazione del servizio e dell'organizzazione del personale messo a disposizione secondo quanto previsto nell'offerta e nel presente capitolato;
- provvedere alla sostituzione del personale assente anche per motivi non previsti e garantire comunque continuità dei servizi;
- assumere la responsabilità organizzativa, logistica ed operativa dei servizi compresi nel presente capitolato;
- partecipare agli incontri per la programmazione ed il controllo delle attività nel rispetto delle attività programmate individuate o da sviluppare ogni qual volta la Stazione Appaltante ne faccia richiesta;
- predisporre rendiconti, piani e report periodici di cui agli artt. 9 e 14 del presente capitolato.
- rappresentare l'Appaltatore nello svolgimento dell'attività dei servizi oggetto dell'appalto, ed intervenire, decidere, rispondere direttamente e tempestivamente riguardo ad eventuali problemi e nuove esigenze che dovessero sorgere al fine di garantire l'efficacia e la qualità del servizio richiesto.

Ogni modifica relativa al Responsabile dell'Appaltatore andrà preventivamente comunicata per iscritto.

L'Unione dei Comuni Valle del Savio e Il Comune di Cesena, ciascuno per la propria parte di servizi appaltati, nomineranno le seguenti figure che formeranno l'Unità Direzione dei Servizi:

- un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che presiederà alla parte di appalto relativa al proprio Ente di appartenenza;
- dei Responsabili dei Servizi/Settori di riferimento, dell'Unione dei Comuni e del Comune di Cesena, Assistenti del DEC, cui l'Appaltatore si potrà rivolgere per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Art. 8 - Cauzioni e garanzie

A garanzia della corretta esecuzione del contratto affidato, per ciascun Ente interessato, dovrà essere prestata una polizza fideiussoria quale cauzione definitiva resa nelle modalità di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico – clausola sociale

L'Operatore Economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente Capitolato.

Per l'esecuzione del presente appalto, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, di assorbire ed utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto ipotizzato in sede di gara, motivando eventualmente le oggettive ragioni esistenti in caso di scostamento da tali previsioni, in occasione della trasmissione dell'elenco di cui al successivo articolo 10.

L'Appaltatore dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell'appalto, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Operatore Economico dovrà provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del proprio personale dipendente in ordine alle specifiche prestazioni del presente capitolato. Dovrà inoltre garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i propri dipendenti che svolgano la propria attività per l'Unione dei Comuni Valle del Savio e per il Comune di Cesena.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10, nel caso in cui l'Aggiudicatario utilizzi personale che non soddisfi con competenza e diligenza formale e sostanziale le esigenze del servizio, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere la sostituzione degli addetti, con comunicazione scritta indirizzata al Responsabile dell'Appaltatore di cui all'art. 7, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro 15 gg. effettivi.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto dichiarato nell'offerta tecnica in sede di gara:

1. a svolgere tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e a concordare con i Responsabili dei Servizi/Settori dell'Unione dei Comuni e del Comune di Cesena di

riferimento tutte le eventuali integrazioni organizzative che potrebbero implicare cambiamenti nell'erogazione dei servizi;

2. a garantire l'impiego di operatori in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati alle attività loro assegnate;
3. ogni qualvolta venga inserito un nuovo operatore, ad effettuare un periodo di affiancamento di almeno due settimane con il personale già operante nei servizi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente Appaltante;
4. a garantire il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
5. a garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi;
6. assicurare la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso, fornendo un elenco dettagliato del personale impiegato;
7. a farsi carico dell'aggiornamento e della formazione degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti anche tenendo conto delle esigenze espresse dai Responsabili dell'Unione e comunali dei Servizi di riferimento;
8. alla sostituzione immediata del personale assente;
9. alla sostituzione del personale rispetto al quale la stazione Appaltante ha richiesto la sostituzione entro 15 gg. dalla comunicazione;
10. ad incontrare gli addetti agli uffici dei Responsabili dell'Unione e del Comune di Cesena dei Servizi/Settori di riferimento ogni qualvolta verrà da loro richiesto e allo stesso modo, gli operatori dell'Unione e del Comune di Cesena si renderanno disponibili a incontrare gli operatori dell'Aggiudicatario.

Oltre al rendiconto quadrimestrale di cui all'art. 14, il soggetto Aggiudicatario dovrà predisporre un **piano dettagliato dell'intervento** relativo al **programma di inserimento protetto** di cui all'art. 10, prevedendo la stesura di una relazione iniziale e una a medio tempo, sullo stato di avanzamento dell'appalto, ed una conclusiva così come di seguito dettagliato.

In particolare dovranno essere consegnati rapporti analitici secondo le seguenti modalità, circa l'andamento delle attività oggetto del servizio:

- a. un **rapporto di avvio** attestante l'avvenuto inizio delle attività e l'avvenuta effettuazione delle prestazioni relativo al primo trimestre di servizio da consegnarsi ai DEC entro 15 gg successivi al periodo di rilevamento;

- b. un **rapporto intermedio**, dopo lo svolgimento di dieci mesi di servizio erogato, attestante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni e l'andamento del programma di inserimento protetto da consegnarsi ai DEC entro 15 gg successivi al periodo di rilevamento;
- c. un **rapporto finale** dopo lo svolgimento degli ultimi mesi di servizio erogato, attestante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni oggetto dell'attività da consegnarsi ai DEC entro 15 gg successivi al periodo di rilevamento.

Ogni rapporto dovrà contenere:

- il dettaglio delle azioni ed attività intraprese comprese quelle relative al programma di inserimento protetto;
- le eventuali criticità riscontrate;
- eventuali proposte per migliorare il servizio;

L'Operatore Economico dovrà garantire la continuità dei servizi utilizzando preferibilmente i medesimi operatori, salvo eventi non imputabili all'Aggiudicatario, in modo da garantire meno turn-over possibile.

Quanto alla formazione ed addestramento del personale si dispone quanto segue.

Atteso che la gestione delle attività oggetto dell'appalto presuppone delle conoscenze specifiche in materia nonché l'utilizzo di appositi applicativi, l'esecuzione dei servizi inizierà con un'apposita **formazione** in favore degli operatori dell'Appaltatore della durata di **due settimane**.

In particolare ai fini dell'acquisizione dell'addestramento iniziale, l'Aggiudicatario sarà affiancato dalla ditta che attualmente rende i servizi presso la Stazione Appaltante e dal personale dell'Unione e comunale, mediante i propri operatori impiegati in ciascun servizio. L'affiancamento dovrà essere svolto in modo tale da acquisire la piena conoscenza delle procedure e dei processi, nonché dei software in uso. La mancata formazione iniziale comporterà l'applicazione delle penali così come esplicitate al successivo art. 17.

L'Unione dei Comuni e il Comune di Cesena favoriscono e concordano con il Responsabile dell'aggiudicatario iniziative di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto del presente capitolato.

L'Operatore Economico, previo accordo con i Responsabili dell'Unione e comunali dei Settori di riferimento, potrà realizzare direttamente percorsi formativi di proprio personale presso gli uffici sede di svolgimento delle attività, anche in relazione alla necessità di effettuare eventuali sostituzioni qualificate, da concordare in caso di assenza del personale assegnato. Esso inoltre è tenuto a garantire la presenza degli operatori addetti ai servizi oggetto del presente appalto agli

appositi momenti di aggiornamento e verifica del lavoro stabiliti dall'Unione dei Comuni e dal Comune di Cesena. In particolare, nei casi in cui questi organizzino eventi/momenti formativi, l'aggiudicatario si impegna a garantire la presenza dei propri operatori preventivamente concordata con i Responsabili dei Settori di riferimento Assistenti del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Gli Enti committenti si faranno carico dei costi della formazione relativamente alla organizzazione degli eventi/momenti, l'aggiudicatario sosterrà il costo del proprio personale che parteciperà a dette iniziative.

L'Operatore Economico inoltre dovrà presentare, a suo totale carico, un piano di formazione del personale per la durata della vigenza contrattuale articolato sui servizi oggetto del presente appalto con una previsione di un minimo di 6 ore per operatore.

Art. 10 - Requisiti del personale dell'appaltatore

Per l'esecuzione dei servizi indicati all'articolo 1, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, in collaborazione con i dipendenti degli appaltanti, riservando l'esecuzione dell'appalto nel contesto di programmi di lavoro protetti ex art. 52 D.lgs 163/2006 che prevedano l'impiego di **personale disabile** nella misura di **almeno 80% del numero totale di persone impiegate**, in possesso di requisiti tecnico-professionali adeguati allo svolgimento di attività amministrative.

L'Appaltatore e il suo personale dovranno uniformarsi a eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dai singoli Responsabili dei Servizi/Settori dell'Unione dei Comuni e del Comune di Cesena per il proprio personale, che abbiano riflessi sulla attività svolta dall'Appaltatore compatibilmente con gli impegni contrattuali assunti, direttive rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa dichiarata in offerta e comunque necessaria per il compiuto e corretto espletamento dei servizi, provvedendo nel caso di eventuali assenze con una immediata sostituzione.

L'organizzazione del servizio da parte dell'Appaltatore dovrà tendere a ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei contesti lavorativi, delle esigenze e delle specificità di ogni Servizio/Settore dell'appaltante. Il numero degli operatori impiegati nei servizi previsti in offerta dovrà tener conto delle esigenze di turnazione per

garantire sia la continuità dei servizi stessi, sia il godimento degli istituti contrattuali (ferie, permessi, permessi ex L.104, congedi parentali ecc.).

L'Appaltatore dovrà fornire al committente, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del proprio personale (persone impiegate nei servizi e loro sostituti) sia di quello inserito nel contesto dei programmi protetti ex art.52 D.lgs 163/2006, sia del restante personale, con indicazione di qualifiche, mansioni nonché delle ore per il personale part-time e del termine per il personale a tempo determinato. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno - o altra documentazione prevista per legge - e di comprensione della lingua italiana. L'Appaltatore dovrà tenere costantemente aggiornato tale elenco trasmettendone tempestivamente le eventuali variazioni.

L'Appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte dei Responsabili dei Servizi/Settori appaltanti di riferimento Assistenti del DEC.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali idonei e commisurati alle mansioni ad esso assegnato.

Il personale dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

Il personale dovrà garantire l'esecuzione di ogni adempimento informativo richiesto dagli applicativi in uso e dai vigenti regolamenti e normative. Gli operatori sono inoltre tenuti a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile.

Il coordinamento tecnico del servizio verrà garantito dall'Appaltatore attraverso il/i Responsabile/i di cui all'art. 7 presente/i presso le sedi di svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Gli operatori dovranno conoscere il Pacchetto Office, la posta elettronica, i portali www.comune.cesena.fc.it e www.unionevallesavio.it e le eventuali qualifiche specifiche elencate negli allegati A) e B) del presente capitolato.

Art. 11 - Garanzia assicurativa

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Unione dei Comuni Valle del Savio, al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto i suddetti Enti da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

RC

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Appalto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.

La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'Operatore Economico, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la Stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (Responsabilità Civile verso terzi RCVT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO).

RCVT - RCO

Per quanto concerne la RCVT per i danni a terzi, la polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'Operatore Economico nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'Operatore Economico possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (ex. art. 2043 e segg. Codice Civile). Dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO, la stessa Unione dei Comuni e lo stesso Comune di Cesena e i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi.

Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'Operatore Economico nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:

- A. che portino al danneggiamento o alla distruzione e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della Stazione Appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;
- B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della Stazione Appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;
- C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'Appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

La polizza dovrà prevedere la manleva a favore delle stazioni appaltanti da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'Operatore Economico.

Massimali

1. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 2.000.000,00= (due milioni / 00).
2. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 2.000.000,00= (due milioni / 00).
3. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 4.000.000,00= (quattro milioni / 00).

Le polizze dovranno essere prestate nei termini sopra indicati, una per ciascun Ente appaltante.

Decorrenza e durata

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere prodotta ai Direttori dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

Qualora l'Aggiudicatario abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Stazione Appaltante copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della Compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto della Stazione appaltante.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Art. 12 – Disposizioni in materia di sicurezza e Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. n.81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale non sussiste l'obbligo della preventiva predisposizione del DUVRI.

Saranno comunicate all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b), dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà svolto il servizio in affidamento, come desunti dai Documenti di Valutazione dei Rischi agli atti.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla comunicazione di avvio all'esecuzione, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 302 del DPR 207/2010.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006, come previsto dall'art. 302 commi 2 e 3 DPR 207/2010.

Così come previsto dall'art. 303 comma 1 del DPR 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia quest'ultima ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo che la Stazione appaltante pagherà all'Operatore Economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

L'importo di aggiudicazione sarà sottoposto, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, a revisione periodica, con le modalità di cui al successivo art. 22 "Adeguamento dell'importo".

Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto, in corrispettivi quadrimestrali in seguito alla presentazione di regolari fatture, ciascuna che rappresenti la quinta parte (1/5) dell'importo contrattuale. La rata di saldo sarà dell'importo contrattuale residuale.

L'Operatore Economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

L'Operatore Economico si obbliga a presentare, prima dell'emissione della fattura, un rendiconto quadrimestrale di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento (tabulato delle presenze in servizio giornaliere e mensili che rendiconti l'orario effettivamente prestato dal personale impiegato per ogni servizio/postazione su base giornaliera e mensile). Il rendiconto dovrà essere verificato dal DEC entro 15 gg. lavorativi a decorrere dal giorno di ricevimento dello stesso, (sentiti i Responsabili dei Servizi/Settori di riferimento), al fine di valutare l'effettiva prestazione delle attività e consentire l'emissione della fattura.

Qualora il DEC lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta del DEC che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione.

Qualora risultasse una prestazione parziale, l'ammontare delle penali applicate verrà decurtato da quanto dovuto in fattura ovvero, qualora la fattura fosse già stata emessa, verrà fatta richiesta di nota di accredito di importo pari alle penali che si riterrà di applicare così come previsto al successivo art. 17 del presente capitolato.

L'importo netto di ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà essere ridotto dello **0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Ciascuna fattura, in formato elettronico, deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto ed inoltre:

- a) data della verifica di conformità;
- b) codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- c) Capitolo di Bilancio, Articolo e numero di impegno (che verranno comunicati dalla Stazione appaltante all'Aggiudicatario)

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge, **dalla data di ultimazione della verifica previo ricevimento** della fattura e previa acquisizione del DURC.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo

accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'Operatore Economico Appaltatore.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano all'Operatore Economico aggiudicatario gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 14 BIS – Ritenute e Svincolo

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della Stazione Appaltante del "certificato di verifica di conformità" (art. 322 del D.P.R. n°207) previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, commi 2 e 6 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n°3/2012 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore Economico di cui agli specifici contratti con le Stazioni appaltanti, esperita la procedura di legge richiesta, queste ultime trattengono le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga, provvedono a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

Nel caso vengano contestate all'Operatore Economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestata. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, l'Operatore Economico titolare

dell'appalto deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento dovranno essere effettuati come di seguito precisato:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a), **avverranno** in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2 lett. a) deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136/2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La regolare esecuzione dei servizi è verificata dal DEC mediante i Responsabili di ciascun Servizio/Settore suoi assistenti, il quale accerterà, con periodicità quadrimestrale, il regolare andamento dei servizi ed il controllo rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato.

Il DEC verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato e di ogni elemento rinvenibile nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, l'Operatore Economico sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dai Direttori dell'Esecuzione.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal DEC saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Per tutte le attività oggetto del presente capitolato costituiscono indicatori di qualità dei servizi:

- numero e tipologia dei reclami che perverranno con particolare riferimento alla competenza e puntualità del servizio;
- errori nella scansione e indicizzazione dei documenti;
- errata od omessa esecuzione di ogni adempimento informatico richiesto dagli applicativi in uso (compilazione dei campi obbligatori) riscontrabili attraverso report periodici;
- errori sul trattamento amministrativo dei dati.

Art. 17 - Inadempiimenti e penali

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, il RUP, su indicazione del DEC potrà irrogare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità, previa valutazione insindacabile della gravità dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio:

Descrizione inadempienza	Penali
Mancata apertura della postazione per cause imputabili all'appaltatore	€ 500 al giorno
Mancata effettuazione del periodo di formazione di 15 gg. per cause imputabili all'appaltatore per ogni operatore	€ 500
Mancato rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	€ 500
Mancata comunicazione dei nominativi dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva nei termini previsti dall'art. 10	€ 500
Mancato invio dei report trimestrali prima delle fatture (oltre al mancato pagamento di quanto dovuto)	€ 500 per ogni mancato invio
Mancata sostituzione del personale assente	€ 500 al giorno
Servizio espletato in modo incompleto o insoddisfacente	€ 500 al giorno

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, saranno contestati per iscritto all'Appaltatore dal DEC entro **15 gg lavorativi** dall'avvenuta conoscenza dei fatti. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le somme dovute a titolo di penale saranno decurtate dall'importo dovuto, nel caso in cui la fattura quadrimestrale non sia ancora stata emessa, ovvero trattenute dall'importo dei crediti

vantati dall'Appaltatore, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio e per le quali si farà richiesta di emissione di nota di credito relativa, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento dei servizi. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penali saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penale prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Si rimanda all'art. 26 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Operatore Economico dovessero derivare, compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Operatore Economico.

Per ottenere il pagamento delle penalità, la Stazione appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore Economico esecutore in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 18 – Subappalto

È escluso il subappalto.

Art. 19 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla Stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 308 del DPR 207/2010 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore Economico.

Art. 20 – Varianti

Ciascun Ente committente potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 4 "importo dell'appalto" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base delle tabelle utilizzate dalla Stazione Appaltante per calcolare l'importo a base d'asta ed il valore del presente appalto e agli atti della stessa Appaltante.

La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 4 "importo del contratto".

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base delle tabelle utilizzate dalla Stazione Appaltante per calcolare l'importo a base d'asta ed il valore del presente appalto e agli atti della stessa Appaltante.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore Economico se non è stata approvata dal DEC nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite di 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite di 1/5), che dovrà

in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della Stazione Appaltante.

Art. 21 - Determinazione nuovi prezzi

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore Economico, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 22 - Adeguamento dell'importo dell'appalto

La revisione dell'importo dovuto è regolata dall'art. 115 del Dlgs. 163/06 e s.m. e i..

Per tutto il primo anno, a partire dalla data avvio dell'esecuzione del contratto, l'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

A decorrere dal secondo anno, previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal RUP, si provvederà all'adeguamento dell'importo contrattuale.

Per il calcolo dell'aggiornamento dell'importo contrattuale, qualora non siano stati determinati i costi standardizzati e le rilevazioni prezzi di cui all'articolo 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 si farà riferimento all'indice F.O.I. per il comparto, se presente, che più si avvicina per caratteristiche al servizio in affidamento.

Art. 23 - Certificato di ultimazione delle prestazioni.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dagli art. 309 e 304 comma 2 del DPR 207/2010.

Art. 24 - Verifica di conformità finale

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. da 313 a 324 del DPR 207/2010.

La verifica di conformità sarà avviata entro 5 giorni dall'ultimazione delle prestazione così come attestata dal certificato di ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle

prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 316 comma 2 del DPR 207/2010.

Se, in sede di verifica di conformità, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare dette prestazioni finite e a regola d'arte entro un termine stabilito. In difetto, la Stazione appaltante farà eseguire da altro Operatore Economico le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'Appaltatore, detraendolo dall'importo della liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione o danni ad opere, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le prestazioni od opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate **da ciascuno** degli Enti committenti, qualora questa abbia preferito fare eseguire dette prestazioni di ripristino da altro Operatore Economico.

L'Amministrazione appaltante non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso la verifica di conformità, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla normativa.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 320 del DPR 207/2010.

Successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 25 - Verifica di regolare esecuzione in corso di esecuzione

Stante la natura dei servizi da prestare, ai sensi dell'art. 313 e 317 del DPR 207/2010, la verifica di regolare esecuzione è effettuata anche in corso di esecuzione contrattuale, così come previsto all'art. 3 bis del presente capitolato.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006. Si applicano altresì gli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall'art. 297 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione delle prestazioni;
2. inadempimento alle disposizioni della Stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
3. manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione dei servizi, mancate sostituzioni di personale reiterate da parte dell'Operatore Economico senza giustificato motivo;
6. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
7. mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 8 "Cauzioni e garanzie"
8. nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.
9. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 15 "Tracciabilità dei flussi finanziari" del presente capitolato speciale.
10. nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010.
11. utilizzo dei locali concessi dalla Stazione Appaltante per attività difformi da quelle previste dal presente appalto.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione la Stazione appaltante provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

Saranno poste a carico dell'Operatore Economico inadempiente o fallito le nuove spese di gara e di

pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Art. 27 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore Economico

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 29 - Riservatezza

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare .

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività della Stazione appaltante, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante potrà procedere all'applicazione di penali, alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.